

Prot. N. 47/2018



AMBROGIO SPREAFICO

PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA
VESCOVO DI FROSINONE-VEROLI-FERENTINO

**REGOLAMENTO UFFICIO SCUOLA
E
DISPOSIZIONI SUL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA'
ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
NELLE SCUOLE DEL TERRITORIO DELLA DIOCESI**

L'Insegnamento della religione cattolica è una disciplina a servizio di una scuola che promuove la formazione integrale della persona *"tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"*. L'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede del 1984 e le successive Intese applicative indicano le linee essenziali di tale insegnamento, corrispondenti alle finalità educative proprie della scuola.

L'Insegnamento della religione cattolica concorre, insieme alle altre discipline scolastiche, al raggiungimento delle finalità educative specifiche di ciascun ordine e grado scolastico, mediante l'uso degli strumenti e dei metodi tipici dell'insegnamento, facendo propria l'esigenza di una progettazione educativo-didattica attenta alla situazione culturale e sociale dei bambini, dei ragazzi, dei giovani e delle loro famiglie.

L'Insegnamento della religione cattolica risulta pertanto:

- a) *assicurato dalla Repubblica e liberamente scelto da genitori e alunni (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1 e 2.1; Nota CEI 91, 12);*
- b) *impartito da Insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica (Prot. addizionale 5; Intesa 2.1.d; 2.5; 2.7 e 4.1);*
- c) *svolto nel quadro delle finalità della scuola e secondo indicazioni didattiche approvate (Accordo, 9.2; Intesa, 1.1-2 e 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- d) *in conformità alla dottrina della Chiesa (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1; 4.1; Nota CEI 91, 13);*
- e) *nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni (Prot. addizionale, 5; Intesa, 1.1 e 2.1.a);*
- f) *distinto e complementare rispetto alla catechesi (Nota CEI 84, 13; Nota CEI 91, 13);*
- g) *offerto a tutti, indipendentemente dall'appartenenza religiosa di ciascuno (Nota CEI 84, 9; Nota CEI 91, 7);*

Al fine di meglio definire il lavoro dell'Ufficio Scuola Diocesano, la natura, le caratteristiche, le condizioni e le modalità per il riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della religione cattolica (IRC) nella scuola

DECRETO

le seguenti disposizioni sulla organizzazione dell'Ufficio Scuola e sul riconoscimento dell'idoneità all'Insegnamento della Religione Cattolica.

Art. 1. L'UFFICIO SCUOLA

Nella Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino è istituito L'Ufficio Scuola con il compito di provvedere a tutto quello che riguarda l'Insegnamento della Religione Cattolica (IRC) e la Pastorale Scolastica.

L'Ufficio opera nel pieno rispetto dell'accordo concordatario, dell'Intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e il Ministero dell'Istruzione, dei documenti e delle delibere CEI e secondo le indicazioni del Servizio Nazionale per l'IRC e della Commissione Regionale per l'IRC delle Diocesi del Lazio.

Art. 2. IL DIRETTORE

L'Ufficio è presieduto da un Direttore nominato dal Vescovo, per un triennio, e può essere confermato.

Il Direttore, affiancato da una commissione di Insegnati di Religione, ha la responsabilità primaria di tutte le decisioni.

In particolare:

- a) individua opportune iniziative per la qualificazione e la formazione permanente degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado;
- b) è in ascolto di quanto richiesto dagli insegnanti sia per la consulenza normativa che pedagogico-didattica;
- c) tiene i rapporti con le autorità scolastiche, il Servizio Nazionale per l'IRC della CEI e la Commissione Regionale per l'IRC;
- d) raggiunge con le autorità scolastiche competenti le intese per la nomina dei docenti di religione, sulla base della vigente normativa, attenendosi alle indicazioni delle graduatorie, fatti salvi particolari e gravi motivi per i quali soltanto può avocare a sé la procedura di nomina, previa consultazione con il Vescovo. Per "gravi motivi" si intendono situazioni di carattere morale,

pastorale, scolastico, che rendano assolutamente necessario prescindere dall'ordine indicato nelle graduatorie;

- e) stabilisce i criteri oggettivi per una graduatoria degli insegnanti, concordemente con quanto suggerito dal Servizio Nazionale per l'IRC e la Commissione Regionale, con la collaborazione della commissione dell'Ufficio. Detti criteri sono resi pubblici.

Art. 3. LA COMMISSIONE

La commissione è organismo di consultazione permanente del Direttore e collabora con lui nell'esercizio delle sue funzioni.

- a) La commissione è costituita dal Direttore e da altri cinque membri. Tre membri sono eletti dall'assemblea diocesana (costituita da tutti i docenti di Religione di ruolo e incaricati annuali) tra i docenti di Religione a tempo indeterminato e da docenti incaricati con almeno 5 anni di incarico per l'IRC, in modo che venga assicurata la rappresentanza dei diversi ordini di scuola. Altri due membri sono nominati dal Vescovo, per particolari e specifiche competenze, su proposta del Direttore.
- b) La commissione dura in carica tre anni ed i membri eletti dall'assemblea degli IdR non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
- c) La commissione è convocata almeno all'inizio dell'anno scolastico per la programmazione delle attività e al termine per l'opportuna verifica e ogni qual volta se ne presenterà la necessità.
- d) La commissione si struttura al suo interno in ambiti di lavoro:
- Segreteria;
 - Formazione e aggiornamento degli IdR;
 - Redazione graduatorie;
 - Proposte in ordine alla pastorale scolastica.

Art. 4. LA PASTORALE SCOLASTICA

Ambito di lavoro specifico dell'Ufficio Scuola è, accanto a quello per l'IRC, quello della Pastorale Scolastica. In tale ambito si attuano iniziative per l'animazione cristiana nella scuola, coinvolgendone tutte le componenti, nella scuola statale e non statale, favorendo il dialogo con le comunità ecclesiali, i gruppi e i movimenti operanti nella scuola e, infine, sensibilizzando l'opinione pubblica e il territorio. Lo scopo è quello di dar vita ad una pastorale unitaria, organica, predisponendo e diffondendo strumenti di studio, di lavoro e di informazione circa i temi ed i problemi della scuola.

Art. 5. IL VADEMECUM PER L'IRC

La commissione redige un Vademecum sull'IRC, comprensivo delle norme civili e canoniche di riferimento e di tutti gli aspetti che riguardano l'organizzazione dell'insegnamento della Religione Cattolica nella Diocesi.

ART. 6. IL DECRETO DI IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

A. SIGNIFICATO

L'Ordinario diocesano deve accertarsi che tutti coloro che aspirano ad essere insegnanti di religione cattolica siano in possesso dei requisiti richiesti dal diritto canonico.

Il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del *CDC*, secondo quanto previsto dalla normativa concordataria e dall'Intesa CEI-MIUR, attesta che il docente di religione è in possesso di:

- una documentata conoscenza dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico;
- una competenza pedagogica-didattica e metodologica adeguata al grado di scuola per il quale si emana il decreto;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata, vissuta nella piena comunione ecclesiale.

B. CONDIZIONI

Oltre al possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio del Decreto di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano si richiede che i candidati:

- adempiano ai requisiti stabiliti dal *CDC* (*Canoni 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI e dalla normativa diocesana;
- siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa;
- partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio diocesano per l'IRC.

C. MODALITÀ

- a) Per accedere all'IRC è necessario il possesso dell'idoneità: sia per gli specialisti che per gli insegnanti titolari di classe o di sezione nella scuola Primaria o dell'Infanzia.

- b) Il Decreto di idoneità viene rilasciato su specifica domanda, da presentare al momento della richiesta di inserimento nella graduatoria diocesana dei docenti di Religione.
- c) Il Decreto di idoneità viene rilasciato, previa verifica delle condizioni necessarie, sulla base di quanto stabilito nel presente decreto.
- d) In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* approvata dalla XXXIV Assemblea Generale (Roma, 6-10 maggio 1991) nel punto 2.2, l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento a uno specifico ordine di scuola.
- e) Per l'eventuale procedimento di revoca dell'idoneità, vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXII Assemblea Generale – Roma, 14-18 maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale – Roma, 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.
- f) Tutti i docenti di religione sono tenuti a partecipare ai corsi e alle iniziative di formazione e aggiornamento programmati dalla diocesi nel corso degli anni. L'immotivata e ripetuta assenza dagli stessi potrà comportare la revoca dell'idoneità.

Dato in Frosinone, a decorrere dal giorno VII del mese di luglio, A.D. MMXVIII

IL CANCELLIERE VESCOVILE
Mons. Elio Ferrari

Mons. Vioferari



Abbreviazioni

- *Accordo* = Accordo di Revisione del Concordato Lateranense fra Italia e Santa Sede del 18.02.1984 (Legge n. 121 del 25.03.1985).
- *Intesa* = Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e la Conferenza Episcopale Italiana circa l'Insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane (DPR 175 del 20.08.2012).
- *Nota CEI 84* = Nota della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana "L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato" del 23 Settembre 1984.
- *Nota CEI 91* = Nota della Conferenza Episcopale Italiana "Insegnare religione cattolica oggi?" del 19 Maggio 1991.
- *CDC* = Codice di Diritto Canonico